

Il C.C.vista la L.R.68/81,vista la L.R.16/86,vista la L.R.33/91,vista la nota 1040 del 23/4/93 dell'Assessore Regionale Enti Locali gruppo 7°S.S.

Istituire in favore dei soggetti portatori di handicap i seguenti servizi:

1-Servizio di aiuto domestico ai portatori di handicap

2- Sostegno economico

3-Assistenza abitativa

Il servizio di aiuto domestico é prioritario.Il sostegno economico é integrativo dell'aiuto domestico e si concede eccezionalmente nei casi in cui sia dimostrabile la maggiore utilita'.

1-A)SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO A FAVORE DEI PORTATORI DI

HANDICAP

Art.1

(UTENZA)

Il servizio di aiuto domestico viene assicurato ai soggetti portatori di handicap gravi,pschici o sensoriali,anche titolari di pensioni e indennita' ai sensi della legge n.18 del 1980 e della L.R.n.89 del 1981,totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali

e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso o per altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto una assistenza soddisfacente.

Art.2

(Natura e Finalità del servizio)

Comprende l'aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita quali:

- a) sollevamento dal letto;
- b) pulizia personale;
- c) vestizione;
- d) approntamento e consumazione pasti;
- e) aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari.

Art.3

(Modalità di ammissione)

La Giunta delibera l'ammissione al servizio previo accertamento della "equipe" disciplinare della Unità Sanitaria Locale e, nell'ipotesi di cui al successivo art.8, secondo i criteri ivi indicati, e su segnalazione della stessa USL, delle Associazioni, degli Enti, dei Familiari, dei Legali rappresentanti, degli interessati etc.

Art.4

(Modalita' di erogazione del servizio)

Il servizio sara' affidato a operatori comunali socio-assistenza tramite richiesta al locale Ufficio di Collocamento ovvero mediante convenzioni con Associazioni di volontariato e Cooperative iscritte all'Albo.

Il rapporto fra personale ed assistiti deve essere di una unita'lavorativa, con la qualifica di assistente domiciliare, ogni due soggetti gravi, aventi diritto, per prestazioni giornaliere di due ore.

Art.5

(Controlli)

Avendo l'intervento un valore terapeutico, la equipe pluridisciplinare, che ha preliminarmente il compito di accertare l'accessibilita' a tali prestazioni, ha il compito di accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilita' o aggravamento, mentre per la parte che attiene ad una verifica dei risultati complessivi dell'intervento di aiuto domestico saranno a cura dell'Ufficio Sociale del Comune.

Detti controlli dovranno avere periodicita' almeno semestrale.

Art.6

(Costi di gestione del servizio)

Saranno determinati dal numero delle prestazioni e delle

tariffe stabilite dai contratti di lavoro.

L'erogazione e la durata del servizio é vincolata all'entita' del contributo e in ogni caso fino ad esaurimento fondi.

Art.7

(Condizioni di accesso ai benefici)

L'intervento é gratuito quando il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente compreso quello del soggetto portatore di handicap non superi l'ammontare imponibile di £.20.000.000.(lett.a L.R. n.16/86).

Il predetto limite é aumentato del 20% per ogni unita' familiare oltre la terza (art.13 L.R.n.33/91).

La partecipazione del nucleo familiare convivente e del soggetto handicappato, alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio, viene determinata nella misura del 20% quando il reddito complessivo, ivi compresa la maggiorazione del 20% applicabile ad ogni unita' familiare oltre la terza, non superi una volta e mezza il reddito medesimo (£.30.000.000), viene determinata nella misura del 50% quando il reddito supera il predetto limite (art.13 L.R.n.33/91).

Art.8

(Graduatoria)

Qualora l'Amministrazione Comunale non potesse fare fronte a tutte le richieste, si procedera' alla formulazione di una

graduatoria degli aventi diritto tenuto conto di:

- 1- Livello di gravita'dell'handicap,accertato dalla equipe pluridisciplinare dell'USL riguardato sotto il profilo del grado di autosufficienza del soggetto portatore di handicap,nonché in relazione alla situazione del nucleo familiare naturale e/o affidatario;
- 2- Disagio abitativo dell'alloggio rilevato da relazione dell'U.T.C..
- 3- Livello del reddito del soggetto e del nucleo familiare e/o affidatario convivente;
- 4- Coinvolgimento economico dei soggetti comunque obbligati all'assistenza,ai sensi della vigente legislazione (art.433 Cod.Civ.).

Art.9

(Documentazione)

Per fruire dei benefici occorre presentare la seguente documentazione in carta libera:

- Istanza
- Stato di famiglia
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante l'effettiva permanenza del soggetto portatore di handicap all'interno del nucleo familiare che beneficia del servizio nonche'sui redditi del nucleo familiare convivente compreso l'handicappato,comprensivo dei redditi esenti ai fini IRPEF e copia dichiarazione dei redditi se dovuta .
- Certificazione medica;
- Accertamento economico-finanziario tramite il corpo dei VV.UU.;
- Ogni altra documentazione che l'Amministrazione riterra' utile richiedere.

2-B) SOSTEGNO ECONOMICO

Art.10

(UTENZA)

Il sostegno economico deve essere assicurato alla famiglia, naturale e/o affidataria dei soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali.

Art.11

(Natura e finalita' del servizio)

L'intervento nelle forme del sostegno economico puo'essere disposto soltanto in via alternativa rispetto al servizio di aiuto domestico ed al ricovero presso servizi residenziali o centri per gravi istituiti ai sensi della L.R.n.16/86.

Il ricorso a tale forma di intervento si deve intendere eccezionale e straordinario ove sussistono validi ed accertati motivi che ne dimostrino la maggiore utilita'rispetto all'aiuto domestico.

Art.12

(Modalita'di Ammissione)

La Giunta delibera l'ammissione agli interventi di sostegno

economico, previo accertamento della "equipe" pluridisciplinare della Unita' Sanitaria Locale di competenza e su segnalazione della stessa USL, delle Associazioni, degli Enti, dei familiari, dei legali rappresentanti, degli interessati etc.

Le deliberazioni, fra l'altro, dovranno contenere esplicitamente i motivi e le considerazioni suggerenti la scelta del tipo di intervento.

Art.13

(Misura dell'Intervento)

La misura dell'intervento economico non deve superare di 1/3 (un terzo) l'indennita'di accompagnamento erogata dallo Stato (Legge n.18/80 e L.R. n.89/81).

Art.14

(Limiti di reddito)

Il reddito complessivo del nucleo familiare convivente, compreso quello dell'handicappato, non deve superare l'ammontare imponibile di f.20.000.000.

Art.15

(Modalita' di erogazione)

L'erogazione dell'intervento economico avverra', all'inizio

di ogni trimestre. L'erogazione stessa avverrà a mezzo dell'economista comunale, mediante anticipazione trimestrale allo stesso. Dalle somme di che trattasi verrà reso analitico rendiconto.

Art.16

(Controlli)

I controlli per una verifica dei risultati complessivi dell'intervento di sostegno economico, sono a cura dell'ufficio Sociale comunale. Detti controlli dovranno avere una periodicità almeno semestrale.

Art.17

(Costi di Gestione)

Saranno determinati dal numero delle istanze presentate, dalla disponibilità di bilancio che ad inizio di ogni anno l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno destinare con impegno di spesa.

Art.18

(Graduatoria)

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non potesse fare fronte a tutte le richieste occorre formulare apposita

graduatoria dei benefici, sentito il parere dell'Ufficio di Servizio Sociale comunale, che tenga conto del:

- 1- Livello di gravita' dell'handicap;
- 2- Disagio abitativo dell'alloggio della famiglia del portatore di handicap, rilevato da relazione dell'U.T.C.;
- 3- Livello di reddito del soggetto e del nucleo familiare.

Art.19

(Documentazione)

La documentazione in carta libera occorrente é la seguente:

- Istanza
- Stato di famiglia
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante l'effettiva permanenza del soggetto portatore di handicap all'interno del nucleo familiare che beneficia del servizio nonche' sui redditi del nucleo familiare convivente compreso l'handicappato, comprensivo dei redditi esenti ai fini IRPEF e copia dichiarazione dei redditi se dovuta .
- Certificazione medica;
- Accertamento economico-finanziario tramite il corpo dei VV.UU.;
- Ogni altra documentazione che l'Amministrazione riterra' utile richiedere.

3- C) ASSISTENZA ABITATIVA

Art.20

(UTENZA-NATURA DEL SERVIZIO-Modalita' di erogazione)

L'assistenza abitativa viene assicurata dal Comune alla famiglia naturale e/o affidataria dei soggetti portatori di Handicap gravi, psichici o sensoriali, nelle seguenti forme:

- in favore di famiglie che abbiano in locazione abitazioni della edilizia convenzionata, mediante pagamento di una quota parte del canone di locazione fino alla concorrenza del totale del canone stesso;
- in favore di famiglie che abbiano in locazione abitazioni di altro tipo, mediante pagamento di una quota parte del canone di locazione;
- assunzione di oneri per acquisto di ausili tecnici dell'abitazione connessi al tipo di handicap.

Art.21

(Modalità di Ammissione)

La Giunta delibera l'ammissione all'intervento di assistenza abitativa, previo accertamento della "equipe" pluridisciplinare della U.S.L. di competenza e su segnalazione degli interessati, dalla stessa U.S.L., dalle Associazioni, dagli Enti, dai familiari, dei legali rappresentanti etc...

Art.22

(Limiti di Reddito)

Il reddito complessivo del nucleo familiare convivente, compreso quello dell'handicappato, non deve

superare l'ammontare di f.20.000.000. I soggetti in parola, titolari di pensioni ed indennità ai sensi della L.R.n.18/80 e della L.R.n.89/81 possono essere ammessi a beneficiare del servizio di che trattasi.

Art.23

(Controlli)

Sono affidati alla "equipe" pluridisciplinare della U.S.L. mentre, per la parte di propria competenza, l'Amministrazione comunale curerà il controllo a mezzo del competente Ufficio di Servizio Sociale, con periodicità semestrale.

Art.24

(Costi di Gestione)

Saranno determinate dal numero delle istanze presentate, dalle disponibilità di bilancio che ad inizio di ogni anno l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno destinare come impegno di spesa.

Art.25

(Graduatoria)

In caso di insufficienza di fondi a fronte di tutte le richieste pervenute, l'Amministrazione Comunale procederà alla

formulazione di apposita graduatoria dei beneficiari, sentito il parere dell'Ufficio Servizi Sociali comunale, che tenga conto del:

- 1- Livello di gravita'dell'Handicap accertato;
- 2- Disagio abitativo dell'alloggio della famiglia del soggetto portatore di handicap, rilevato da una relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 3- Livello del reddito del soggetto e del nucleo familiare naturale e/o affidatario.

Art.26

(Documentazione)

La documentazione occorrente é la seguente:

- Istanza
- Stato di famiglia
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante l'effettiva permanenza del soggetto portatore di handicap all'interno del nucleo familiare che beneficia del servizio nonche'sui redditi del nucleo familiare convivente compreso l'handicappato, comprensivo dei redditi esenti ai fini IRPEF e copia dichiarazione dei redditi se dovuta .
- Certificazione medica;
- Accertamento economico-finanziario tramite il corpo dei VV.UU.;
- Ogni altra documentazione che l'Amministrazione riterra' utile richiedere.